

	Repertorio n.108174 ----- Raccolta n.14611	
	VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di settem-	REGISTRATO IN GENOVA IL 08/10/2020 AL N. 29673 SERIE 1T con pagamento di euro 200,00
	bre, alle ore undici.	
	In Arenzano, via Marconi civico centosessantatre.	
	Innanzi a me dottor Giuseppe Mammi, Notaio in Genova, iscritto	
	nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,	
	E' PRESENTE:	
	- Cinco Aldo nato a Saluzzo il 22 luglio 1950, domiciliato	
	presso la sede dell'associazione come infra, il quale inter-	
	viene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio	
	Direttivo dell'Associazione "Accademia Musicale di Arenzano	
	APS", con sede in Arenzano, via Marconi civico 163, codice fi-	
	scale 95020200101, partita IVA 02007660992.	
	Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono	
	certo, mi dichiara che in questo luogo, in questo giorno e per	
	quest'ora è stata regolarmente convocata l'Assemblea straordi-	
	naria della predetta Associazione, al fine di discutere e de-	
	liberare sugli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:	
	"1. Approvazione modifiche allo Statuto sociale.".	
	Il comparente mi invita quindi ad assistere, per redigere il	
	relativo verbale, all'Assemblea medesima, dando atto in esso	
	delle deliberazioni che verranno adottate.	
	Al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue:	

	- assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente, dottor	
	Cinco Aldo, odierno comparente, il quale constata:	
	- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi	
	dell'art. 7 dello Statuto, mediante avviso affisso nella sede	
	dell'associazione e comunicazione agli associati;	
	- che sono presenti novantotto (98) soci, in proprio o per re-	
	golare delega acquisita agli atti dell'Associazione, su un to-	
	tale di numero 187 (centoottantasette) soci aventi diritto di	
	voto, come risulta dal foglio delle presenze che, sottoscritto	
	dal Presidente e da me notaio, si allega al presente atto sot-	
	to la lettera "A", omessane la lettura per volontà del compa-	
	rente.	
	Il Presidente dichiara pertanto che la presente assemblea	
	straordinaria, essendo andata deserta la prima convocazione, è	
	validamente costituita ed abile a deliberare in seconda convo-	
	cazione, ai sensi dell'art. 8, dello Statuto, sul detto ordine	
	del giorno.	
	Il Presidente passa quindi a trattare l'unico punto all'Ordine	
	del Giorno ed espone le ragioni che rendono opportuna la modi-	
	fica di alcuni articoli dello statuto, dando lettura all'As-	
	semblea degli artt. 7 e 20 nel nuovo testo proposto, eviden-	
	ziando le modifiche introdotte.	
	Dopo una esauriente discussione, l'assemblea, all'unanimità	
	dei voti, espressi per alzata di mano,	
	delibera	

1) di modificare gli articoli 7 e 20 dello Statuto, i quali, nel nuovo testo, risulteranno del seguente letterale tenore:

"ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, in regola con le quote annuali associative.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati; qualora il numero degli associati fosse non inferiore a 500, ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 5 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (quest'ultima ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima) e l'ordine del giorno, comunicata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'associato tramite mezzo idoneo a garantire la ricezione del messaggio: ad esempio email e/o pec e/o avviso scritto contestualmente affisso nella bacheca sita presso la sede sociale e/o avviso pubblicato sul sito web dell'associazione e, se di-

verso, nel luogo di svolgimento delle attività sociali.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.";

	"ART. 20	
	(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.	
	L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.".	
	Lo Statuto, così come modificato, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" , omessane la lettura per volontà del comparente.	
	Nessun altro argomento venendo in discussione e nessuno chiedendo la parola l'assemblea viene chiusa alle ore undici e venti minuti.	
	Il comparente, nell'incaricarmi di provvedere come per legge alla registrazione del presente verbale, dichiara che provvederà ad ogni ulteriore eventuale e necessario adempimento presso qualsiasi Ufficio ed Ente pubblico o privato, con l'esonero per me notaio da qualsiasi incombente al riguardo.	
	Le parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sulla privacy dello Studio Notarile e prestare il consenso al trattamento dei dati personali per tutte le finalità inerenti	

e conseguenti il presente atto. L'assemblea delega il Presidente ad apportare allo Statuto dell'Associazione eventuali ulteriori modifiche che venissero richieste dai competenti uffici regionali per l'Iscrizione al Registro del Terzo Settore.

-----Richiesto

io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che mi dichiarano di approvarlo e lo sottoscrivono con me notaio alle ore undici e venticinque minuti.

-----Scritto

da me notaio e da persona di mia fiducia su due fogli occupa cinque facciate intere e quanto di questa sesta fin qui.

FIRMATO: ALDO CINCO - GIUSEPPE MAMMI NOTAIO

ALLEGATO "B" ai n.ri 108174/14611

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito denominato "Codice del Terzo settore", una associazione di promozione sociale denominata "Accademia Musicale di Arenzano APS", abbreviabile anche con" AMA APS", di seguito denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Arenzano (GE), e la cui durata è fissata sino al 31/12/2060.

ART. 2

(Scopo sociale, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del Dlgs 117/2017.

L'associazione ha per oggetto l'organizzazione e gestione di attività ricreative, culturali, artistiche di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato. In particolare l'associazione promuove la diffusione della cultura musicale e l'avvicinamento alla stessa mediante

	la realizzazione di incontri, seminari, corsi finalizzati	
	all'apprendimento ed approfondimento delle tecniche e dei me-	
	todi sull'uso degli strumenti musicali, del canto e delle va-	
	rie discipline connesse.	
	L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di	
	volontariato dei propri associati.	
	L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle	
	condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in	
	relazione all'ammissione degli associati e non prevede il di-	
	ritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota asso-	
	ciativa.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice	
	del terzo settore, altre attività diverse da quelle di inte-	
	resse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ul-	
	time, sostenendo iniziative volte a diffondere, valorizzare,	
	sostenere l'attività musicale, in particolare corsi, mostre,	
	concerti, convegni, conferenze, campagne promozionali, visite	
	guidate a luoghi della musica, viaggi studio in Italia e	
	all'estero.	
	L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi, at-	
	traverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contri-	
	buti di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le	
	proprie attività di interesse generale; potrà realizzare atti-	
	vità di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continua-	
	tiva, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la ces-	

sione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda d'ammissione scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, comunicarla all'interessato con la relativa motivazione; in tal caso l'interessato può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto, proporre istanza all'Assemblea dei soci.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.	
	Gli associati hanno l'obbligo di:	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;	
	- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.	
	ART. 5	
	(Perdita della qualifica di associato)	
	La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.	
	L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.	
	La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguata-	

tamente all'associato che potrà presentare le proprie contro-deduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge.
- Revisore legale dei Conti, se obbligatorio per legge.

ART. 7

	(Assemblea)	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono i-	
	scritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, in rego-	
	la con le quote annuali associative.	
	Ciascun associato ha un voto.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un	
	altro associato mediante delega scritta, anche in calce	
	all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresenta-	
	re sino ad un massimo di 3 associati; qualora il numero degli	
	associati fosse non inferiore a 500, ciascun associato potrà	
	rappresentare sino ad un massimo di 5 associati.	
	Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in	
	quanto compatibili.	
	La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione	
	scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e se-	
	conda convocazione (quest'ultima ad almeno ventiquattro ore di	
	distanza dalla prima) e l'ordine del giorno, comunicata almeno	
	10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'asso-	
	ciato tramite mezzo idoneo a garantire la ricezione del mes-	
	saggio: ad esempio email e/o pec e/o avviso scritto conte-	
	stualmente affisso nella bacheca sita presso la sede sociale	
	e/o avviso pubblicato sul sito web dell'associazione e, se di-	
	verso, nel luogo di svolgimento delle attività sociali.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approva-	
	zione del bilancio di esercizio.	

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 8

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera su:

	- modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;	
	- scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.	
	L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tre quarti degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto degli associati, in proprio o per delega.	
	Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.	
	ART. 9	
	(Consiglio Direttivo)	
	Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.	
	Si riunisce ogni qualvolta necessario, su convocazione, mediante comunicazione del Presidente, o per richiesta di almeno 3 (tre) dei suoi componenti, comunicata almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, tramite mezzo idoneo a garantire la ricezione del messaggio.	

	Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tut-	
	to quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclu-	
	siva dell'Assemblea o di altri organi associativi.	
	In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo orga-	
	no:	
	- nominare al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario;	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- determinare l'importo della quota associativa annuale;	
	- formulare i programmi di attività associativa, anche per le	
	attività diverse da quelle di interesse generale, ma seconda-	
	rie e strumentali rispetto alle stesse, sulla base delle linee	
	approvate dall'Assemblea;	
	- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio	
	sociale;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la	
	previsione e la programmazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione e proporre all'assemblea l'esclusio-	
	ne degli associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli asso-	
	ciati;	
	- deliberare l'eventuale regolamento interno;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività	
	associative;	
	- deliberare sulla nomina di un Direttore Artistico/Musicale e	
	di un Direttore Didattico, fissandone compiti, modalità, con-	

	dizioni e termini d'incarico ed eventuale inquadramento e	
	trattamento economico. Se esterni al Consiglio Direttivo, tali	
	soggetti possono partecipare ai lavori dello stesso, previo	
	invito del Presidente, con solo potere consultivo;	
	- deliberare in materia di rapporti di lavoro e collaborazio-	
	ne, comprese le consulenze;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di pro-	
	prietà dell'associazione o ad essa affidati.	
	Il Consiglio può delegare alcuni dei suoi compiti ad uno o più	
	consiglieri i quali saranno pertanto tenuti a relazionare pe-	
	riodicamente in sede consiliare sul loro operato, nei tempi e	
	nei limiti della delega.	
	Il Consiglio può deliberare inoltre in merito all'acquisizione	
	della personalità giuridica, ai sensi dell'art 22 del D.Lgs	
	117/2017, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli	
	associati.	
	Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti,	
	compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), nominati dall'Assemblea per	
	la durata di 4 (quattro) anni; i componenti del Consiglio sono	
	rieleggibili per più mandati.	
	La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fi-	
	siche associate ovvero indicate dagli enti associati: si ap-	
	plica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleg-	
	gibilità e di decadenza.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è pre-	

sente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I Consiglieri, entro 30 (trenta)giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Per ottimizzare la funzionalità dei suoi lavori il Consiglio potrà avvalersi della collaborazione di risorse anche esterne.

Apposito Regolamento interno potrà regolamentare i lavori del Consiglio.

ART. 10

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - sia nei rapporti interni sia in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; adempie ai compiti di vigilanza sul comportamento degli associati, dei dipendenti, dei collaboratori, compresi i Direttori Artistico/Musicale e Didattico, sull'andamento

della gestione amministrativa, contabile, tributaria dell'associazione riferendone, ove nel caso, al Consiglio direttivo, per i provvedimenti di competenza.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice ci-

vile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e

se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle

attività diverse da quelle di interesse generale, di cui
all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale
e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, in conformità
alla modulistica prevista dal Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato
dalla Assemblea entro 120 (centoventi)giorni dalla chiusura
dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato pres-
so il Registro unico nazionale del terzo settore. Qualora par-
ticolari esigenze lo richiedano il bilancio potrà essere ap-
provato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura del re-
lativo esercizio.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario
e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse
generale nella relazione al bilancio o nella relazione di mis-
sione.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuti a cura del Consiglio Diretti-
vo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,

	in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per	
	atto pubblico tenuti a cura del Consiglio Direttivo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Di-	
	rettivo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di	
	controllo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventua-	
	li altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si	
	referiscono;	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in mo-	
	do non occasionale.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri as-	
	sociativi previa richiesta al Consiglio Direttivo.	
	ART. 18	
	(Volontari)	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono,	
	per il tramite dell'associazione, attività in favore della co-	
	munità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio	
	tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, sponta-	
	neo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed e-	
	sclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun	
	modo, neppure dai beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione sol-	

	tanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono	
	in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei	
	limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo	
	3 luglio 2017 n. 117	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro	
	rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	
	L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortu-	
	ni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di	
	volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i ter-	
	zi.	
	ART. 19	
	(Lavoratori)	
	L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi	
	di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei	
	propri associati, fatto salvo comunque quanto previsto	
	dall'art. 17 comma 5 del Dlgs 117/2017, solo quando ciò sia	
	necessario ai fini dello svolgimento delle attività di inte-	
	resse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività	
	non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del nu-	
	mero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli	

associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

FIRMATO: ALDO CINCO - GIUSEPPE MAMMI NOTAIO.